

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicuratori: Alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione;

Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Art.1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art.2) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Art.3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art.4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art.5) DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art.6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art.7) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

Art.8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art.10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.



b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui disegnata; oppure, a richiesta di una delle Parti;

b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art.12) MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n° in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.

Art.15) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Data

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

.....

.....

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art.8 Recesso in caso di sinistro; Art. 11 Procedura per la valutazione del danno; Art.12 Mandato dei periti; Art.13 Pagamento dell'indennizzo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

.....



CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari che seguono prevalgono e/o derogano, le Condizioni Generali a stampa.

1. IMBARCAZIONE

Nel testo che segue la parola Imbarcazione sta ad indicare scafo, macchine, imbarcazioni (di servizio o salvataggio), strumentazioni e dotazioni di bordo, secondo i normali usi, come se l'imbarcazione dovesse essere rivenduta.

2. IN ARMAMENTO E DISARMO

2.1 L'imbarcazione si intende assicurata per i rischi ed alle condizioni previste da questa assicurazione

2.1.1 quando si trovi in armamento in mare od in acque interne oppure in porto, bacini di carenaggio, marine su scali, alaggi, pontoni, oppure in spiaggia o sul bagnasciuga, oppure in locali di deposito a terra, incluso sollevamento oppure alaggio e varo, l'Imbarcazione assicurata avrà facoltà di salpare o navigare con o senza piloti, di procedere a viaggi di prova e di prestare assistenza ed effettuare il rimorchio ad altre imbarcazioni o natanti bisognosi di soccorso, oppure, come è normale, mentre naviga, ma non potrà essere rimorchiata, salvo che:

- si tratti di rimorchio conforme agli usi della navigazione, o
- l'imbarcazione abbia bisogno di assistenza (soccorso), oppure

- lo sia in forza di contratti di rimorchio o salvataggio preventivamente stipulati dai suoi Proprietari, Comandanti, Amministratori o Noleggiatori,

2.1.2 quando si trovi giacente in disarmo fuori servizio, secondo quanto previsto dalla successiva Clausola 4, inclusa la fase di sollevamento oppure alaggio e varo, durante gli spostamenti all'interno di un cantiere o marina, i lavori di disarmo, l'allestimento o le riparazioni, la normale manutenzione o quando venga sottoposta a visita (inclusi inoltre l'entrata e l'uscita in bacino di carenaggio e periodi di giacenza in acqua connessi con il disarmo o con la manutenzione e con l'autorizzazione ad essere spostata a rimorchio, purché tutto quanto sopra avvenga nei limiti del porto o del luogo in cui l'Imbarcazione si trovi in disarmo). Sono esclusi dall'assicurazione, salvo che ne sia stato dato preventivo avviso agli Assicuratori e venga pagato il sovrappremio dagli stessi richiesto, i periodi in cui l'Imbarcazione sia adibita a casa galleggiante, oppure sia sottoposta a grandi riparazioni od a trasformazioni che ne alterino la struttura.

2.2. A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente Clausola 2.1 la strumentazione e le attrezzature di bordo, inclusi i motori fuoribordo, si intendono assicurati, secondo le condizioni previste dal presente contratto, anche quando si trovino in luoghi di deposito o in riparazione a terra.

3. NAVIGAZIONE E NOLEGGIO - OBBLIGHI

3.1. La garanzia assicurativa è operante purché la navigazione venga effettuata entro i limiti previsti in questo contratto; tuttavia, purché ne sia dato preventivo avviso agli Assicuratori, l'Imbarcazione sarà assicurabile, a condizioni da convenirsi, per la navigazione oltre i limiti convenuti.

3.2. La garanzia assicurativa è operante purché l'Imbarcazione venga adibita esclusivamente al diporto privato e non sia data in locazione o noleggio o comunque a pagamento, salvo patto diverso con gli Assicuratori.

4. DISARMO - OBBLIGHI

Durante il periodo previsto da questo contratto per la giacenza, l'Imbarcazione dovrà restare in disarmo secondo i precedenti termini; tuttavia sarà considerata assicurata a condizioni da convenirsi purché del riarmo ne sia dato avviso preventivo agli Assicuratori.

5. VELOCITÀ - OBBLIGHI

5.1. Se l'Imbarcazione assicurata ha una lunghezza fuori tutto di 6,00 metri o meno, la garanzia assicurativa è operante purché la velocità massima dell'Imbarcazione, o dell'Imbarcazione ausiliaria, non sia superiore a 17 nodi. Se l'Imbarcazione assicurata ha una lunghezza fuori tutto superiore ai 6,00 metri la garanzia è operante purché la velocità massima dell'Imbarcazione, o della Imbarcazione ausiliaria non sia superiore a 35 nodi.

5.2. Nel caso in cui gli Assicuratori abbiano concesso la deroga alla precedente limitazione, si intenderanno applicabili le condizioni previste dalla successiva **Clausola 18 - Speedboat** e, nel caso della Imbarcazione ausiliaria, tale Imbarcazione dovrà essere specificata e descritta separatamente nel modulo proposta di questa assicurazione.

6. PROSECUZIONE DELLA COPERTURA

Qualora l'Imbarcazione allo scadere del periodo assicurato con il presente contratto si trovi in navigazione in alto mare, oppure in pericolo od in un porto o in località di rifugio, o in un porto di scalo, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, il presente contratto proseguirà a premio da convenirsi, fino a quando l'Imbarcazione non venga ancorata od ormeggiata in condizioni di sicurezza nel prossimo porto di scalo.

7. CESSIONE DEI DIRITTI

Nessuna cessione dei diritti od interessi relativi a questo contratto o di qualsiasi somma che potrebbe essere o divenire pagabile a seguito di avvenimenti assicurati, sarà opponibile agli Assicuratori o da essi dovrà essere riconosciuta, salvo che la notifica di detta cessione con data certa di diritti od interessi, sottoscritta dall'Assicurato e dal cessionario in caso di successiva cessione, non venga annotata sul contratto; l'assicurazione stessa con la relativa appendice di cessione dovrà essere esibita agli Assicuratori prima del pagamento di qualsiasi danno o rimborso di premio come in seguito previsto.

8. CAMBIO DELL'ARMAMENTO

La presente Clausola 8 prevarrà su qualsiasi altra Clausola, sia essa scritta, dattiloscritta, oppure a stampa, contenuta in questo contratto:

8.1. Qualora l'Imbarcazione venga venduta o trasferita ad un nuovo armatore, oppure quando l'Imbarcazione risulti di proprietà di una Società e si verifichi un cambio nel controllo societario della stessa, salvo accordo scritto degli Assicuratori per la continuazione della copertura, il presente contratto si intenderà risolto dalla data della vendita o del trasferimento di proprietà e gli Assicuratori provvederanno alla restituzione del pro-rata giornaliero del premio calcolato sulla parte relativa ai periodi di armamento e/o di disarmo rispettivamente non goduti.

8.2. Tuttavia, qualora l'Imbarcazione abbia lasciato gli ormeggi o si trovi in mare al momento della vendita o del trasferimento, la risoluzione a richiesta dell'Assicurato, potrà essere sospesa sino all'arrivo al porto o località di destino.

9. RISCHI ASSICURATI

Ferme in ogni caso le esclusioni previste dal presente contratto:

- 9.1. questa assicurazione copre tutti i rischi di perdite dirette o i danni alle cose assicurate, a condizione che la causa della perdita o del danno sia accidentale e/o fortuita e/o che sia il risultato di un atto vandalico;
- 9.2. questa assicurazione copre perdite dirette o danni alle cose assicurate causati da vizi occulti (esclusi i costi e le spese di rimpiazzo o di riparazione della parte difettosa);
- 9.3. la presente assicurazione assicura perdite dirette o danni alle cose assicurate causati da negligenza di qualsiasi persona;
- 9.4. la presente assicurazione assicura le spese di ispezione della chiglia a seguito di arenamento e/o incaglio, purché esse siano state ragionevolmente sostenute a questo scopo, anche qualora non venga riscontrato alcun danno;
- 9.5. la presente assicurazione è estesa a risarcire le perdite o danni all'Imbarcazione, incluse tutte le necessarie spese sostenute per ottenere il rilascio dell'Imbarcazione stessa, a seguito di arresto, detenzione o sequestro da parte di Autorità Governative, basate su qualsiasi atto illegale commesso da persona(e), che abbia in uso l'Imbarcazione stessa, senza che l'Assicurato o chi per esso avesse dato il proprio consenso o ne fosse informato. Tuttavia questa garanzia non è estesa a coprire i danni consequenziali o multe di qualsiasi natura che possano derivare da tali fatti.

Il limite di risarcimento relativo a questa Clausola non potrà essere in nessun caso superiore alla somma assicurata dalla presente assicurazione.

10. ESCLUSIONI

- 10.1 Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri relativi a qualsiasi:
 - 10.1.1 perdita conseguente ad atti dolosi dell'Assicurato,
 - 10.1.2 furto del motore/i fuoribordo a meno che lo stesso sia dotato di un aggancio di sicurezza all'Imbarcazione o all'Imbarcazione ausiliaria fornito di antifurto, oltre ai suoi normali congegni di aggancio,
 - 10.1.3 effetti personali,
 - 10.1.4 materiali di consumo, attrezzature per la pesca e l'ormeggio,
 - 10.1.5 perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione o costruzione o qualsiasi costo o spesa nel quale l'Assicurato sia incorso allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione,
 - 10.1.6 usura e consumo o graduale deterioramento od osmosi o vizi occulti (per questi ultimi limitatamente alla parte affetta),
 - 10.1.7 Appropriazione indebita.
- 10.2. A meno che la perdita o il danno siano causati da incaglio, naufragio, sommersione, incendio, collisione od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua, nessun sinistro sarà risarcibile relativamente a:
 - 10.2.1 vele, alberi, boma pennone o picco, manovre fisse e correnti, qualora il sinistro avvenga in occasione di regate veliche,
 - 10.2.2 perdite o danni alle macchine o ai collegamenti, apparati elettrici, batterie e cablingi.
- 10.3. CLAUSOLA NEGLIGENZE O INADEMPIENZE LAVORI
Nonostante la Clausola 9.3 nessun sinistro verrà ammesso a risarcimento in relazione ai costi sostenuti per eliminare qualsiasi difetto, che derivi sia da negligenza o cattiva esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o modifica fatto per conto dell'Assicurato, Proprietario o Amministratore o in relazione alla manutenzione dell'Imbarcazione.

10.4. CLAUSOLA SPECIALE FURTO

Nonostante la Clausola 10.1.2 nessun sinistro sarà ammesso a risarcimento per qualsiasi furto dall'Imbarcazione, salvo che l'Assicurato, possa in modo soddisfacente provare agli Assicuratori, che tale furto sia il risultato di un forzato e visibile scasso per entrare dentro o salire sull'Imbarcazione. La sopra citata prova di forzatura o visibile scasso non sarà applicabile al furto dell'intera imbarcazione, quando la stessa si trovi in acqua.

Inoltre, se l'Imbarcazione assicurata ha una lunghezza fuori tutto di 6 metri o meno, nessun danno verrà ammesso a risarcimento per qualsiasi furto o misteriosa sparizione che produca la perdita totale dell'Imbarcazione, a meno che l'Assicurato, possa in modo soddisfacente provare agli Assicuratori, che tale furto o misteriosa sparizione sia il risultato di un visibile e forzato scasso per entrare nei locali dove l'Imbarcazione è ricoverata o in riparazione.

11. FRANCHIGIA E SCOPERTO

- 11.1. Nessun reclamo relativo ad un rischio assicurato sarà pagabile a fronte della presente assicurazione salvo che l'ammontare complessivo di tutti quei danni derivanti da ogni singolo caso od avvenimento (inclusi i danni di cui alle Clausole 13 e 14) sia superiore all'ammontare previsto al riguardo nel contratto come franchigia, nel qual caso detto ammontare verrà dedotto dall'importo risarcibile. La presente Clausola 11.1 non si intenderà applicabile nei casi di danno relativi a perdita totale o perdita totale costruttiva (virtuale) dell'Imbarcazione oppure al verificarsi di tale avvenimento, per qualsiasi reclamo associato previsto dalla Clausola 14, occorso a seguito del medesimo evento o avvenimento.
- 11.2. Prima dell'applicazione della precedente Clausola 11.1e in aggiunta alla stessa, potrà essere applicato, a discrezione degli Assicuratori, una franchigia relativa prestabilita a richiesta degli Assicuratori nel contratto relativamente a perdite o danni a:
 - 11.2.1 vele, alberi, boma pennone o picco, manovre fisse e correnti,
 - 11.2.2 coperture di protezione,
 - 11.2.3 motori fuoribordo siano essi assicurati o meno con valutazione separata sotto questa assicurazione.

12. AVVISO DANNO E PREVENTIVI

- 12.1. Nel caso si verifichi un avvenimento che possa dar luogo ad un reclamo risarcibile dal presente contratto, dovrà esserne dato immediato avviso agli Assicuratori, inoltre in caso di furto o di danno doloso dovrà essere sporta immediata denuncia alla competente Autorità.
- 12.2. Qualora la perdita o il danno si verifichi, segnalazione dovrà essere data agli Assicuratori prima di effettuare interventi, in modo che, se gli Assicuratori lo desiderino possano nominare un perito di parte.
- 12.3. Gli Assicuratori avranno facoltà di stabilire il porto verso il quale l'Imbarcazione dovrà far rotta per entrare in bacino o per essere riparata (le effettive maggiori spese sostenute per il trasferimento derivanti dalla richiesta degli Assicuratori saranno in tal caso riscalate all'Assicurato) ed inoltre avranno possibilità di veto riguardo la località prescelta per la riparazione ed in nominativo del cantiere.
- 12.4. Gli Assicuratori avranno, inoltre, facoltà di indire appalti o pretendere che gli stessi vengano indetti dall'Assicurato, in relazione alla riparazione dell'Imbarcazione.

13. SPESE DI SALVATAGGIO

Ferme restando tutte le altre condizioni previste al riguardo in questo contratto, le spese di salvataggio sostenute allo scopo di prevenire una perdita che sarebbe riconducibile ai rischi

assicurati, si intenderanno risarcibili come perdita derivante da detti rischi.

14. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Premesso che la presente copertura assicurativa ha lo scopo di indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per riparare i danni subiti dall'Imbarcazione, fatta eccezione dei casi di perdita totale, si precisa che per ottenere il risarcimento e presentare la richiesta di indennizzo agli Assicuratori relativamente ai danni indennizzabili sotto il presente contratto di assicurazione, l'Assicurato ha l'obbligo di consegnare al Perito o al Broker i documenti (fatture, note, ecc.) dai quali risulti non solo l'ammontare della spesa sostenuta ma, altresì, la certificazione dell'effettuata riparazione e dell'avvenuto pagamento. Nel caso in cui l'Assicurato decida di non riparare i danni, egli ha l'obbligo di comunicarlo agli Assicuratori e valgono le norme dell'Articolo 15 che segue, con la conseguenza, tra l'altro, che la mancata riparazione dei danni dà diritto agli Assicuratori di notificare la cessazione della copertura assicurativa.

- 14.1. In caso di perdita o di danno, l'Assicurato o chi per esso, dipendente o mandatario, dovrà fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o ridurre la perdita che risulterebbe risarcibile a fronte della presente assicurazione.
- 14.2. Ferme restando le condizioni in seguito previste e la precedente Clausola 11, gli Assicuratori contribuiranno al risarcimento di quelle propriamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato o da chi per esso, dipendente o mandatario, allo scopo di evitare o diminuire la perdita.
- 14.3. L'Assicurato si impegna a fornire agli Assicuratori ogni ragionevole assistenza allo scopo di ottenere tutte quelle informazioni e prove che gli stessi reputino necessarie per effettuare un'azione legale, a loro spese ed a loro esclusivo beneficio ma a nome dell'Assicurato, allo scopo di intraprendere un'azione di rivalsa o di ottenere un risarcimento assicurato con il presente contratto.
- 14.4. L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo scopo di presentare, proteggere o recuperare l'interesse assicurato non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia od accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti.
- 14.5. L'importo indennizzabile agli effetti della presente Clausola 14 sarà calcolato come supplementare al danno risarcibile a qualsiasi altro titolo agli effetti del presente contratto, ma in nessun caso le spese sostenute agli effetti della Clausola 14.2 potranno essere maggiori della somma assicurata con il presente contratto sull'Imbarcazione.

15. DANNI NON RIPARATI

- 15.1. L'ammontare dell'indennizzo relativamente a reclami per danni non riparati sarà calcolato sulla base del deprezzamento ragionevolmente applicabile al valore di mercato dell'Imbarcazione alla scadenza del presente contratto e riconducibile a tali danni non riparati; l'ammontare risultante non potrà comunque essere superiore al costo che si sarebbe ragionevolmente sostenuto per le riparazioni.
- 15.2. In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a risarcire un danno non riparato qualora successivamente si verifichi una perdita totale (sia o non sia assicurata con il presente contratto) occorse durante il periodo di validità del presente contratto o qualsiasi proroga dello stesso.
- 15.3. Gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare, relativamente a danni non riparati, un importo superiore al valore assicurato al momento della scadenza di questo contratto.

16. PERDITA TOTALE VIRTUALE (COSTRUTTIVA)

- 16.1. Nello stabilire se l'Imbarcazione debba essere considerata in perdita totale virtuale, il valore assicurato sarà considerato come valore dell'Imbarcazione riparata, non tenendo conto del valore in stato di danno o di quello di demolizione dell'Imbarcazione stessa o del Suo relitto.
- 16.2. Nessun reclamo per la perdita totale virtuale basato sul costo di recupero e/o riparazione dell'Imbarcazione sarà risarcibile agli effetti della presente assicurazione, salvo che tale costo non sia maggiore del valore assicurato. Nella determinazione di tale presupposto dovrà essere preso in considerazione esclusivamente il costo relativo ad un singolo avvenimento o una serie di danni derivanti da un unico evento.

17. INTERESSI ESBORSI - OBBLIGHI

L'Assicurato si impegna a non assicurare alcun importo nella forma "Policy proof of interest" oppure "full interest admitted", per proprio conto o di quello di Creditori ipotecari o Armatori, su interessi, esborsi, provvigioni, profitti, ed altri interessi, franchigie od aumenti di valore su corpo e macchine, comunque descritti, salvo che il valore assicurato sull'Imbarcazione non sia superiore a € 105.000,00 o valuta corrispondente; in tal caso la somma assicurabile a parte non potrà essere maggiore del 20% del valore complessivo assicurato sull'Imbarcazione come indicato in questo contratto. Fermo restando che una violazione di questo obbligo non potrà essere eccepita da parte degli Assicuratori qualora il reclamo sia presentato dal Creditore ipotecario che abbia accettato la presente assicurazione non conoscendo la violazione commessa.

18. CLAUSOLA PER IMBARCAZIONI VELOCI NEL CASO VENGA APPLICATA QUESTA CLAUSOLA 18, LA STESSA PREVARrà IN CASO DI DISCORDANZA SULLE CLAUSOLE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE

- 18.1. Condizione essenziale per l'operatività della presente garanzia è che durante la navigazione l'Imbarcazione sia condotta dall'Assicurato indicato nel contratto o da altre persone abilitate, oppure che esse si trovino a bordo e ne abbiano il controllo.
- 18.2. Dalla garanzia si intendono esclusi perdite o danni occorsi all'Imbarcazione o qualsiasi prestazione di salvataggio,
 - 18.2.1 causati o derivanti all'Imbarcazione da naufragio, incaglio, sommersione, immersione, rotture degli ormeggi, mentre la stessa si trovava ormeggiata od ancorata non sorvegliata al largo di una spiaggia o costa esposta,
 - 18.2.2 occorsi mentre l'Imbarcazione stava partecipando a gare o prove di velocità oppure a qualsiasi collaudo in relazione alle stesse.
- 18.3. Dalle garanzie si intendono esclusi i reclami relativi a timoni, astucci, assi od eliche a meno che siano stati causati da affondamento, incendio, collisione od urto contro altre imbarcazioni, frangiflutti, piloni, moli e banchine.
- 18.4. Nel caso in cui l'Imbarcazione assicurata sia dotata di motori entrobordo, la validità della presente assicurazione relativamente a danni causati o derivanti da incendio od esplosione sarà operante solo ed in quanto l'Imbarcazione sia dotata, nella sala macchine (o vano motore), di un impianto di estinzione antincendio automatico o con controllo a distanza a tale impianto sia stato installato propriamente e attraverso una regolare manutenzione conservato in condizioni di efficiente funzionamento.

19. ANNULLAMENTO E RIMBORSO DEL PREMIO

La presente assicurazione potrà essere annullata dagli Assicuratori in qualsiasi momento con un preavviso

all'Assicurato di 30 giorni, oppure di comune accordo tra le parti; in tal caso si darà luogo al rimborso del pro-rata di premio netto calcolato sulla base dei premi applicabili rispettivamente al periodo di armamento e di disarmo.

20. LE CLAUSOLE CHE SEGUONO PREVARRANNO E ANNULERANNO QUANTO PREVISTO NELLA PRESENTE ASSICURAZIONE CHE SIA IN CONTRASTO CON LE STESSE

20.1. ESCLUSIONE RISCHI GUERRA

Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi perdite, danni, responsabilità o spese causati da:

- 20.1.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante,
- 20.1.2 cattura, sequestro, arresto, requisizione, confisca od espropriazione (fatta eccezione per azioni di baratteria o pirateria e per quanto previsto dalla Clausola 9.5. della presente assicurazione) i danni conseguenti e/o derivanti da ogni tentativo fatto a tale scopo,
- 20.1.3 mine, bombe, siluri, od altro relitto di arma da guerra disperso o abbandonato.

20.2. CLAUSOLA ESCLUSIONE RISCHI SCIOPERI E ATTI CON MOVENTE POLITICO

Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi perdite, danni, spese e responsabilità causati da:

- 20.2.1 scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili,
- 20.2.2 terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico.

20.3. CLAUSOLA ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causati o contribuiti o derivanti da:

- 20.3.1 contaminazione radioattiva o radiazione ionica derivante da qualsiasi combustibile nucleare o residuo nucleare di combustione,
- 20.3.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi che facciano parte di qualsiasi apparecchiatura esplosiva nucleare o componente nucleare,
- 20.3.3 impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione simile o materia o forza radioattiva.

21. SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata è costituita dal totale delle somme assicurate alle singole partite. Nel caso di mancata indicazione dei valori riferiti alle singole partite la somma assicurata si intende riferita esclusivamente al valore dello scafo, motori, vele, attrezzature e dotazioni ordinarie e di sicurezza compresi i battelli di servizio e loro motori, le vele supplementari, ed in genere tutti gli apparecchi stabilmente fissati all'Imbarcazione. Per quanto riguarda la valutazione sarà applicabile alternativamente una delle seguenti clausole:

- A. Imbarcazioni con 8 o meno anni oppure in possesso di valutazione fatta da perito concordato con gli Assicuratori: le somme si intendono come accettate fra le parti.
- B. Imbarcazioni di più di 8 anni prive di valutazione fatta da perito concordato con gli Assicuratori: la responsabilità degli Assicuratori non sarà oltre il valore di mercato della proprietà assicurata al momento del sinistro. Il risarcimento sarà conteggiato in base al suddetto valore di mercato tenendo conto del deprezzamento conseguente al degrado d'uso valutato e il risarcimento in ogni caso non sarà superiore al costo di riparazione o di sostituzione con

materiali dello stesso genere e qualità, fermo comunque il limite massimo rappresentato dalla la somma assicurata.

22. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato dal contratto, se il premio o la prima rata di premio sono già stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.)

23. ESTENSIONI SOGGETTE A PREMIO ADDIZIONALE E VALIDE SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA, FERME IN TUTTI I CASI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI ED I TERMINI DI QUESTO CONTRATTO.

A. ESTENSIONE RISCHI REGATE

In deroga a quanto previsto all'Art.10 del presente contratto la copertura della presente assicurazione è estesa ad includere i danni e le perdite, verificatesi nel corso della partecipazione dell'Imbarcazione assicurata a regate veliche (compresi i relativi allenamenti e prove), alle vele (esclusi gli spinnaker ed esclusi i danni conseguenti a deformazione od a piegatura delle vele stesse), agli alberi, boma, manovre fisse o correnti. Il risarcimento sarà sulla base del costo di rimpiazzo o di riparazione e sarà soggetto all'applicazione della franchigia prevista.

B. LOCAZIONE O NOLEGGIO OD ALTRO CONTRATTO

In deroga alle condizioni previste dal presente contratto si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'Imbarcazione durante il periodo in cui essa è data in locazione od a noleggio od utilizzata in base ad altro contratto, con equipaggio.

C. SCUOLA DI NAVIGAZIONE

In deroga alle condizioni previste dal presente contratto si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'Imbarcazione durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termine di legge.

D. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

Gli Assicuratori rinunciano espressamente al diritto di rivalsa verso il cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'Imbarcazione per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Imbarcazione.

E. TRASPORTI TERRESTRI

In deroga alle condizioni previste dal presente contratto si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasporti a terra dell'Imbarcazione effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi Europei.

F. GUERRA ED EVENTI SOCIO-POLITICI

In deroga alle condizioni previste dal presente contratto si conviene di estendere la validità della presente assicurazione alle perdite e danni derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, requisizione, confisca, od espropriazione e danni conseguenti e/o derivanti da ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra disperso o abbandonato; eventi socio-politici, quali ad esempio commessi da: scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o

persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili, terroristi, o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico. Gli Assicuratori hanno facoltà di disdire la copertura di questi rischi mediante preavviso di sette giorni a mezzo di lettera raccomandata; la disdetta diventa operante alla scadenza del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui la disdetta é stata inviata.

G. ACQUE NON PROTETTE

La garanzia è operante anche quando l'imbarcazione e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Il Corrispondente dei Lloyd's

W.B.A. S.r.l.
Il Presidente

.....

L'Assicurato/Contraente

.....

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Particolari:

- ART. 3. Navigazione e noleggio - obblighi
- ART. 4. Disarmo - obblighi
- ART. 5. Velocità - obblighi
- ART. 10. Esclusioni
- ART. 11. Franchigia e scoperto
- ART. 12. Avviso danno e preventivi
- ART. 15. Danni non riparati
- ART. 17. Interessi e sborsi - obblighi
- ART. 18. Clausola per imbarcazioni veloci
- ART. 19. Annullamento e rimborso del premio
- ART. 20. Clausole
- ART. 21. Somma assicurata
- ART. 22. Pagamento del Premio

- ESTENSIONI SOGGETTE A PREMIO ADDIZIONALE:

- A. Estensione Rischi Regate
- B. Locazione o noleggio od altro contratto
- C. Scuola di navigazione
- D. Rinuncia alla rivalsa per danni da incendio
- E. Trasporti Terrestri
- F. Guerra ed eventi socio-politici

L'Assicurato/Contraente

.....

ESTENSIONI PARTICOLARI

A. *DANNI AI MOTORI*

In deroga alle condizioni previste dal presente contratto si conviene di estendere la presente assicurazione ad includere i danni e le perdite ai motori ed ai cablaggi e batterie causati da:

1. difetti latenti dello scafo o motori, rottura di alberi motore o scoppio caldaie (esclusi i costi e le spese per rimpiazzare o riparare la parte difettosa, l'albero rotto o la caldaia scoppiata);
2. la negligenza di qualsiasi persona, con l'esclusione dei costi per ovviare qualsiasi difetto conseguente a negligenza o mancata esecuzione di qualsiasi riparazione o lavoro di modifica fatto per conto dell'Assicurato e/o proprietario o nel corso dei lavori di manutenzione dell'Imbarcazione;
3. mare grosso.

B. *INFORTUNI*

1. Questa estensione assicura il Contraente/Amministratore dell'imbarcazione e qualsiasi altra persona che si trovi a bordo dell'Imbarcazione con il consenso dell'Assicurato, ma solo quando l'imbarcazione viene usata per diporto.

2. La presente estensione è rivolta a indennizzare la somma definita nella Tabella sotto-riportata se durante il periodo coperto da questa assicurazione l'Assicurato ha sostenuto ferite per un incidente a bordo dell'imbarcazione o durante l'imbarco o lo sbarco sia da terra che da un'imbarcazione di servizio purché azionata da un motore che non superi i 5 H.P., che solamente ed indipendentemente da ogni altra causa risulti nella vostra morte o invalidità entro dodici mesi dalla data dell'infornio.

Tabella delle indennità:

Morte

Perdita di uno o più arti

Perdita della vista, perdita di uno o entrambi gli occhi

Invalità totale permanente

Limiti di indennizzo:

Euro 15.000,00 per ogni persona

Euro 60.000,00 per ogni sinistro

3. Nel caso di un sinistro che riguardi più di quattro persone, le somme individuali assicurate saranno proporzionalmente ridotte finché il loro totale non superi i limiti sopra indicati.

4. Per i ragazzi sotto i 16 anni il limite di indennizzo per morte è limitato a Euro 2.500,00.

5. Sono valide e operanti le seguenti definizioni:

- "perdita di un arto": perdita con distacco fisico di una mano dal polso o sopra il polso o di un piede dalla caviglia o sopra la caviglia ed include la perdita totale ed irrecuperabile dell'uso della mano, braccio, gamba
- "permanente": che dura per dodici mesi consecutivi e alla fine di tale periodo senza speranza di un miglioramento
- "invalidità totale": invalidità che impedisce di svolgere la propria usuale attività

6. Non verranno pagati sinistri per più di una voce nella Tabella delle Indennità riguardanti qualsiasi infortunio. Nel caso in cui un infortunio abbia come conseguenza la morte per qualsiasi causa entro dodici mesi dalla data dell'infortunio, verrà pagato solo l'indennizzo pagabile in caso di morte.

7. Nel caso di un sinistro ricadente in questa estensione, dovrà essere permesso agli Assicuratori di esaminare l'Assicurato tutte le volte che lo riterranno necessario.

8. Gli Assicuratori non sono responsabili in base alla presente estensione:

- per morte o invalidità di chiunque abbia compiuto il suo 70esimo anno alla data di inizio della presente assicurazione
- per morte o invalidità di chiunque a bordo dell'Imbarcazione risulti avere altri scopi oltre all'uso privato
- per morte o invalidità diretta o indiretta che risulti da malattia o per cause naturali o cause chirurgiche (se non rese necessarie da un ferimento accidentale in copertura sotto la presente estensione), da suicidio o tentativo di suicidio intenzionale, da esposizione intenzionale ad un pericolo eccezionale (tranne nel tentativo di salvare una vita umana) o da un atto criminale compiuto dall'Assicurato
- per morte o invalidità direttamente o indirettamente risultante da guerra, invasione o guerra civile
- per morte o invalidità che avvenuta mentre l'imbarcazione viene usata per altri scopi diversi dal diporto privato del Proprietario/Contraente

C. EFFETTI PERSONALI

L'estensione riportata di seguito verrà applicata nel caso in cui venga versata separatamente una somma di denaro in relazione a Effetti Personali e venga indicato nel contratto:

1. mantenendo fermi i termini e le condizioni citati in precedenza, la presente assicurazione è estesa ad assicurare (soggetta unicamente alla franchigia stabilita per gli effetti personali già determinata nel presente contratto) tutti i rischi di perdita o danno ad effetti personali, essendo tali effetti personali di proprietà dell'Assicurato o della famiglia dell'Assicurato, divise fornite dall'Armatore che si trovino a bordo o siano necessarie all'Imbarcazione, ma con esclusione di reclami relativi a:
 - 1.1. logorio, graduale deterioramento, infiltrazione, muffa, parassiti, scomposizione dovuto a tarpe o parti meccaniche,
 - 1.2. rottura di oggetti fragili salvo che la perdita o il danno non sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incendio, condizioni atmosferiche, collisione od urto dell'Imbarcazione, scassinatori o ladri,
 - 1.3. perdita di denaro, valuta, banconote o assegni circolari,
 - 1.4. perdita di sci d'acqua o materiale per immersioni, salvo che la perdita non sia conseguenza diretta di incendio o furto a seguito di uno scasso o una perdita totale della Imbarcazione,
 - 1.5. pericoli già esclusi dagli articoli 20.1, 20.2 e 20.3 di questa assicurazione.

2. PROPORZIONALE

La presente assicurazione è soggetta alla regola proporzionale, cioè se le cose assicurate da questa estensione dovessero avere al momento di un danno un valore maggiore della somma assicurata, l'Assicurato avrà diritto ad essere risarcito proporzionalmente il danno nella misura in cui il valore assicurato sta al valore totale delle cose.

3. NON CONTRIBUTION

La presente assicurazione non copre danni o perdite che al momento del loro verificarsi risultano assicurate da qualsiasi altra assicurazione. Tuttavia, nel caso in cui l'altra assicurazione non copra interamente il danno, questa assicurazione risarcirà, fermi i limiti di questo contratto, l'eventuale eccedenza di danno, alla condizione che il mancato pagamento integrale del danno da parte dell'altra assicurazione non sia dovuto alla esistenza della presente assicurazione.

4. LIMITE DI INDENNIZZO

CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA,
ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalla proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati pre scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

CL 370 10/11/2003

CLAUSOLA ISTITUZIONALE DE ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

- 1.1 Fermo restando quanto previsto dalla clausola 1.2 che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
- 1.2 Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o0 nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la Clausola 1.1 non opererà nel senso di escludere perdite (che saranno altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

CL 380 10/11/03